

Pubblicato il 07/12/2017

Sent. n. 1262/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 810 del 2014, proposto da:

Fonte Maria Di Nunno e Grazia Di Nunno, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Russo, Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Russo in Bari, via Crispi n.10; contro

Comune di Canosa di Puglia, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Di Lorenzo, con domicilio eletto presso lo studio Pasquale Attolico in Bari, via G. Trevisani n. 106; Provincia di Barletta Andria Trani; Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn. 31/33;

per l'annullamento

nei limiti dell'interesse della d.C.C. n. 19/2014 recante approvazione piano urbanistico generale, nonché delle n.t.a. del PUG e degli elaborati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia e della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Giova sinteticamente ripercorrere le tappe salienti dell'iter di approvazione del PUG per il quale è causa:

- con delibera n. 42/2011, il C.C. di Canosa di Puglia adottava il nuovo PUG ai sensi dell'art. 11 L.R. 20/01 in cui il suolo dei ricorrenti era inserito in AP.TAP-14, con riconoscimento di un indice di edificabilità territoriale residenziale pari 0,4 mc/mq;

- con successiva delibera di C.C. n. 11/2012, l'Amministrazione si determinava sulle osservazioni pervenute, tra cui quella di parte ricorrente (osservazione n. 57), accolta parzialmente con riconoscimento di capacità edificatoria a mezzo PUE o pdc convenzionato e con IFF pari a 3 mc/mq;

- con D.G.R. n. 1003 del 28.5.2013, la Regione Puglia negava l'attestazione di compatibilità del PUG del Comune di Canosa di Puglia al DRAG (Documento Regionale di Assetto Generale) ed al PUTT/p

(Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio), indicando prescrizioni di natura paesaggistica ed urbanistica;

- Il Sindaco di Canosa, pertanto, promuoveva una Conferenza di Servizi per il conseguimento del controllo positivo di compatibilità;

- la Conferenza sul PUG si teneva presso gli Uffici regionali dal 2.9.2013 al 1.10.2013 e, in tale sede di co-pianificazione fra Regione e Comune, venivano apportate varie modifiche che conducevano alla successiva D.G.R. n. 10 del 20/1/2014 di conseguimento del controllo positivo di compatibilità del PUG rispetto al DRAG ed al PUTT/p;

- con d.C.C. n. 19/2014 veniva approvato in via definitiva il PUG;

- dalla nota prot. n. 36232 del 26.9.2017 a firma del dirigente del Settore edilizia ed urbanistica del Comune di Canosa emerge che, per effetto dell'approvazione del PUG, gli immobili dei ricorrenti ricadono in:

1) AP.TAP-14, ambito sottoposto a vincolo archeologico;

2) IS.V- invariante strutturale della stratificazione storica: vincoli archeologici;

3) IS.aev - invariante strutturale della stratificazione storica: aree ed edifici vincolati ex l. 1497/39;

4) Vincolo ABP - PAI.

1.1 - I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un terreno dell'estensione di mq. 3.000 (in atti compiutamente identificato), allo stato totalmente ineditato, tipizzato dal pdf del 1966 come "zona residenziale attuale totalmente edificata" con IFF 5 mc/mq, deducono di aver vittoriosamente impugnato dinanzi a questo Tribunale la nuova destinazione "B1 - zone fittamente edificate" impressa in sede di approvazione del precedente PUG con d.G.R. 118/2005; in particolare, il TAR aveva ravvisato con sentenza n. 1651/2010 vizi istruttori e motivazionali nella nuova pianificazione, che non teneva in debito conto la circostanza che il suolo dei ricorrenti, benché collocato in contesto pienamente edificato nel centro storico di Canosa, non essendo edificato, sarebbe di fatto rimasto "inedificabile" siccome i parametri edilizi non consentivano interventi di nuova costruzione. Né tale ineditabilità poteva giustificarsi in ragione dell'esistenza di un vincolo archeologico apposto sull'intera area. Da tale statuizione caducatoria, parte ricorrente deduce l'illegittimità di tutti gli atti in epigrafe indicati, in cui le Amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'iter di approvazione del PUG avrebbero omesso di conformarsi al *dictum* del TAR, omettendo di riconoscere capacità edificatoria al proprio suolo.

1.2 Nello specifico, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 11 l. r. 20/01, evidenziando che, all'esito della co-pianificazione che si realizza in sede di conferenza di servizi con la Regione, al Comune è preclusa la facoltà di apportare ulteriori modifiche al piano; ove, poi, la finale approvazione non si configuri quale adeguamento ai risultati della conferenza di servizi, si rende necessaria la ripubblicazione del piano al fine di consentire la partecipazione dei privati incisi dalle sue previsioni.

Nel caso di specie, invece, si è verificato che in sede di conferenza di servizi l'AP.TAP-14 è risultato escluso dal meccanismo della perequazione, prevedendosi la possibilità di una edificazione in situ: facoltà poi soppressa in sede di approvazione definitiva.

1.3 Con il secondo motivo, invece, si censurano gli atti gravati siccome affetti - in via derivata - dai medesimi vizi che colpiscono gli atti della sequenza procedimentale propedeutici all'approvazione del PUG (impugnati con i ricc. nn. 494/2012 e 596/2014), erroneamente presupponenti - a dire dei Di Nunno - che in base al PRG previgente l'area ricada in zona omogenea B1, presupposto viceversa rimosso dalla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari n. 1651/2010 (passata in giudicato) di annullamento della delibera di approvazione del PRG n.188/2005 nella parte relativa alla ritipizzazione dell'area dei ricorrenti da zona residenziale a zona B1 di recupero edilizio. Sarebbe, altresì, lesiva delle aspettative dei ricorrenti, oltretché sfornita di puntuale e specifica motivazione e scollata dal dato reale, la scelta compiuta dal Comune in sede di adozione del PUG con le delibere n. 42/2011 e n. 43/2011 di inserire l'area per cui è causa tra quelle oggetto del "Documento programmatico di rigenerazione urbana", individuandola come Ambito Prioritario di Rigenerazione 06 "via L. Settembrini"; la decisione dell'Autorità comunale sarebbe illegittima in quanto in contrasto con i

principi ed i presupposti fissati dalla legge regionale n. 21/2008 per l'individuazione delle cd. aree di rigenerazione urbana; l'area di proprietà degli istanti non presenterebbe *ictu oculi* alcuna delle caratteristiche e presupposti per un intervento di rigenerazione in quanto si trova al centro di un'area urbana e non è edificata esclusivamente in ragione delle illegittime preclusioni individuate dagli stessi ricorrenti, impugnate ed annullate dal Giudice amministrativo con la citata sentenza n. 1651/2010; pur essendo stata l'area di via Settembrini inclusa dal Documento programmatico per la rigenerazione urbana nell'Ambito 06, sull'erroneo presupposto che la destinazione urbanistica dell'area fosse Zona omogenea B1, e quindi soggetta ad una particolare e limitante regolamentazione per vincolo archeologico (per esempio indice di edificabilità territoriale convenzionale destinato alla residenza pari a 0,4 mc/mq), nella stessa area non vi sarebbe stato alcun ritrovamento di interesse. Infine, sarebbero illogiche, irragionevoli e del tutto scollate dal contesto reale dell'area le prescrizioni (*i.e.* indice di fabbricabilità fondiario pari a 3 mc/mq; necessità della sottoposizione degli interventi ad un Piano Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica e/o privata o in alternativa ad un permesso di costruire convenzionato) contenute nella delibera di accoglimento parziale delle osservazioni, nonché nella delibera di GR n. 10/2014, in quanto si porrebbero in contrasto con il principio della garanzia e salvaguardia dei diritti acquisiti espresso dall'art. 68 della NTA allegate alla delibera di C.C. n. 42/2011 di adozione del PUG.

2 - Hanno resistito al gravame il Comune di Canosa di Puglia e la Regione Puglia, depositando documentazione e memorie.

3 - Alla pubblica udienza del 15/11/17 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4 - Ragioni di ordine logico inducono ad affrontare l'esame delle questioni principiando dal secondo motivo di ricorso, che origina dal convincimento maturato da parte ricorrente in merito all'effettiva portata della sentenza n. 1651/2010 di questo TAR. Come già anticipato, il motivo si incentra, in particolare, sul vizio di violazione del giudicato, che inficerebbe – a detta delle ricorrenti – la delibera di approvazione del PUG, proprio come inficiava quella di adozione dello stesso.

4.1 - A prescindere – in rito – dalla inopponibilità al Comune odierno resistente di un giudicato derivante da un giudizio cui l'ente locale non ha preso parte (conclusosi – peraltro – con una pronuncia caducatoria di un atto amministrativo generale non in toto, bensì nei limiti dell'interesse dei ricorrenti), si osserva che la sentenza di questo TAR che ha annullato la D.G.R. n. 118/05 di approvazione del PRG del Comune di Canosa “dice” molto meno di quello che parte ricorrente ha inteso “leggervi”.

In particolare, la sentenza n. 1651/2010:

- non esclude in astratto che l'area di proprietà dei ricorrenti, benché ineditata, sia tipizzata B1;
- esclude, invece, una tipizzazione che la privi del tutto di capacità edificatorie, laddove ciò non risponda ad un interesse pubblico;
- esclude che la vocazione edificatoria trovi un limite invalicabile nell'apposizione del vincolo archeologico risalente al 1996.

Tanto osservato, il Collegio ritiene che l'attuale tipizzazione dell'area dei ricorrenti (che ha recuperato, comunque, la vocazione edificatoria dei suoli, come appresso si chiarirà) non si ponga in contrasto con il giudicato di annullamento di cui sopra, tenuto conto del fatto che la precedente tipizzazione era stata annullata sostanzialmente per una ravvisata carenza istruttoria e che l'A.C. ha mantenuto, anche dopo la statuizione del TAR, integro il potere discrezionale di pianificazione.

Ed invero, “l'azione di annullamento è caratterizzata dal fatto di lasciare impregiudicato il successivo *agere* della p.a., con il riconoscimento di un potere-dovere per l'amministrazione di emanare una “nuova” determinazione, sia pure in conformità ai principi, alle regole ed alle disposizioni contenute nel *dictum* giurisdizionale prima intervenuto: è dunque in questo che si concreta l'effetto conformativo della sentenza di annullamento, appunto in relazione ai motivi di ricorso esaminati e accolti, nonché in relazione alle ragioni della pronuncia” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11.11.2014, n. 5513); sicché “...ai fini della delimitazione dell'ambito del giudicato sotto il profilo del c.d. effetto conformativo dell'ulteriore attività dell'Amministrazione, occorre distinguere le sentenze ad effetto vincolante pieno, con le quali l'atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi

o per violazione di termini perentori relativi all'esercizio del potere, da quelle ad effetto vincolante strumentale, con le quali l'annullamento per vizi formali (come quelli procedurali o di mero difetto di motivazione) impone all'Amministrazione soltanto di eliminare il vizio dell'atto, ma non la vincola in alcun modo nei contenuti" (cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 14.11.2016, n. 383, conforme a C.d.S., Sez. IV, 5.12.2006 n. 7112).

4.1.1 - D'altro canto, il riferimento alla pregressa tipizzazione B1 (assunta - a detta di parte ricorrente - ad illegittimo presupposto per la nuova tipizzazione) si rinviene unicamente nella controdeduzione tecnica all'osservazione formulata dai ricorrenti, nella parte in cui dà atto dello "stato giuridico" dell'area e, in accoglimento dell'osservazione dei Di Nunno, ammette l'edificazione (sia pure a mezzo PUE o pdc convenzionato) "nonostante" la tipizzazione "ex zona B1 del PRG vigente".

4.2 - Quanto al denunciato vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti, giova evidenziare che - per espressa ammissione di parte ricorrente - "risponde a loro precipuo interesse preservare il regime edificatorio rinveniente dalle previsioni del previgente pdf, per come fatte rivivere dalla sentenza n. 1651/10 di annullamento del PRG del 15/2/05".

Tale "reviviscenza" non è, tuttavia, fondatamente invocabile dai ricorrenti, se non in termini di interesse di mero fatto.

Ed invero, "in base al principio della successione nel tempo delle norme, con l'approvazione di un nuovo Piano Regolatore, le disposizioni successivamente intervenute sostituiscono integralmente le precedenti prescrizioni del vecchio Piano riguardanti la zona medesima, che vengono del tutto meno per la fondamentale ragione che la pianificazione urbanistica, che ha per sua natura carattere dinamico, ha proprio la finalità di adeguare la disciplina del territorio alle sopravvenute esigenze. Pertanto, essendo espressione di valutazione all'attualità delle esigenze in ordine all'utilizzazione del territorio, le nuove previsioni del Piano Regolatore: -- hanno un carattere di assoluta prevalenza, -- non possono essere disapplicate dallo stesso Comune, in favore di una "ultrattività" del precedente PRG; -- si sostituiscono integralmente (salvo il caso di una specifica norma transitoria *ad hoc*) alle precedenti disposizioni le quali non possono comunque conservare alcuna efficacia" (Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 693)" - Tar Lombardia sez. IV, sent. 11/7/14 n. 1842.

La illegittimità della tipizzazione B1 derivante dalla statuizione di questo TAR (sentenza n. 1651/2010) se obbliga l'A.C. a "ritipizzare" l'area, non determina, altresì, in via automatica l'applicazione della previgente tipizzazione. E ciò a tacere del fatto che il previgente pdf risalente all'anno 1966 non tiene conto del vincolo archeologico apposto soltanto nel 1996, di talché l'auspicata tipizzazione (comportante un IFF di 5 mc/mq) sarebbe del tutto sganciata dall'attuale stato di fatto e di diritto e dei suoli.

4.2.1 - Va inoltre osservato che secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, "le scelte in ordine alla destinazione urbanistica, in specie se espresse in sede di emanazione di nuovo strumento urbanistico, o sua variante generale, costituiscono valutazioni ampiamente discrezionali che non richiedono una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il piano, salva l'esigenza di motivazione puntuale in relazione a situazioni soggettive di affidamento qualificato del privato in ordine a una precipua destinazione, come rivenienti da precedenti convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicati di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio rifiuto su una domanda di permesso di costruire, oppure qualora sia impressa destinazione agricola a area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr., *ex multis*, cfr. T.A.R. Basilicata, n. 747 del 7 luglio 2016, C.d.S., sezione IV, 4 ottobre 2013, n. 4917; id. sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5665; id. 16 novembre 2011, n. 6049; id. 9 dicembre 2010, n. 8682, 22 giugno 2006, n. 3880, 14 ottobre 2005, n. 5716)".

Ciò implica, quale necessario corollario, che l'aspettativa del privato alla salvaguardia della precedente tipizzazione come zona edificabile dei suoli di sua pertinenza e/o all'ottenimento di una tipizzazione più gradita è cedevole rispetto all'esercizio della potestà pianificatoria finalizzata alla corretta e razionale disciplina urbanistica del territorio comunale e che trattandosi di scelte discrezionali, in merito alla destinazione di singole aree, queste non necessitano di apposita motivazione, oltre quelle che si possono evincere dai criteri generali, di ordine tecnico - discrezionale,

seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al P.R.G. (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 07/10/2014, n. 488; T.A.R. Trento, 21/02/2012, n. 57, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, sent. n. 3321/2016). Conclusivamente va affermato che non esiste nell'ordinamento giuridico italiano un principio di stabilità delle previsioni urbanistiche.

4.2.2 - Orbene, quanto all'inserimento nell'AP.TAP-14, disciplinato dall'art. 28.3.14 delle n.t.a approvate, lo stesso risulta del tutto "legittimo" considerata la presenza del vincolo archeologico e la connessa esigenza di salvaguardia.

Peraltro, in accoglimento parziale dell'osservazione formulata dai ricorrenti, l'IFF riconosciuto ai loro suoli è pari a 3 mc/mq, a fronte di quello di 0,4 assegnato agli altri proprietari del medesimo AP.TAP e, in sede di adozione del piano, "assegnato" anche all'area dei ricorrenti (cfr. art. 50.14 n.t.a. del PUG adottato, doc. 5 prod. ric. del 23/6/14).

La delocalizzazione dell'IFF in uno degli AP.AS./ R (ambito perequativo per aree a servizi alla residenza) risulta, peraltro, connaturata all'inserimento dell'area in un ambito perequativo, in cui – cioè – si realizza uno degli obiettivi generali del nuovo PUG (A/o.u.3), vale a dire la perequazione, ovvero l'indifferenza della capacità volumetrica di un'area che deve essere munita di servizi pubblici fra i fondi che la compongono.

4.2.3 - Né risponde al vero quanto affermato da parte ricorrente al par. 5 del ricorso (pag. 5), laddove si sostiene che in sede di conferenza di servizi l'AP.TAP – 14 di via Moscatelli sarebbe stato escluso dalla portata perequativa dell'Ambito, con sottrazione dal ristoro volumetrico previsto per le altre aree. Alla pag. 22 del verbale di C.S. del 2/9/2013 versato in atti dal Comune il 13/10/2017 si legge, infatti, che - nonostante l'invito della Regione a "rivedere" il ristoro volumetrico previsto per gli AP.AS/R e per gli AP.TAP, uniformandolo ad un unico valore pari a 0.3 mc/mq - l'A.C. (evidenziata la specificità di ciascun AP.TAP) ha previsto per quello dei ricorrenti (APTAP di Via Moscatelli) un ristoro volumetrico con indice superiore, pari a 3 mc/mq (cfr. pag. 24 del verbale del 2.9.2013). L'appartenenza ad un ambito perequativo non risulta essere mai stata in discussione.

4.2.4 – Generica, inoltre, si rivela l'affermazione di irragionevolezza ed illogicità della previsione di uno strumento attuativo propedeutico all'intervento edilizio (essendo incontestato che l'area di proprietà Di Nunno è del tutto ineditata), previsione che, peraltro, si pone in continuità con quanto previsto dalla relazione generale nell'Azione/Obiettivo.u.8, che proprio per le aree individuate B1 nel PRG prevede la possibilità di intervento con pianificazione di secondo livello anche ad iniziativa dei privati (cfr. Relazione Generale al PUG, prod. ric. 7/10/17).

4.2.5. - Parte ricorrente lamenta, infine, l'inclusione dell'area di sua proprietà nell'Ambito prioritario di rigenerazione urbana - APRU.06, risultante dal Documento programmatico per la rigenerazione urbana (DPRU): la doglianza si palesa inammissibile, in mancanza di qualsivoglia specificazione degli effetti pregiudizievoli di una tale inclusione rispetto all'aspettativa edificatoria dei Di Nunno, anche tenuto conto della circostanza che eventuali PRU determinerebbero un effetto di "riqualificazione" della parte del tessuto urbano in cui è sita la loro proprietà.

Per quanto concerne la censura relativa al riferimento nel DPRU alla destinazione urbanistica a Zona omogenea B1 (cfr. pag. 16 dell'atto introduttivo), vanno richiamate le considerazioni espresse in precedenza in ordine alla legittimità dell'attuale tipizzazione dell'area dei ricorrenti. Per quanto riguarda la doglianza relativa alla presenza del vincolo archeologico sull'intera area B1, va evidenziato che detto vincolo risale al 1996 e non risulta mai essere stato impugnato dai ricorrenti.

5 - Passando, invece, allo scrutinio del primo motivo di ricorso (incentrato sulla violazione del principio di partecipazione ex art. 11 l.r. 20/01), si osserva in primo luogo che dalla piana lettura del verbale della conferenza di servizi seguita alla attestazione di non compatibilità con il DRAG (doc. 1 prod. Comune del 13/10/17 e doc. 2 prod. ric. del 5/10/17), emerge che l'AP.TAP-14 di via Moscatelli è un'area sottoposta a vincolo archeologico la cui specificità giustifica la previsione di una disciplina autonoma rispetto a quella degli altri AP.TAP e segnatamente, tenuto conto dell'accoglimento dell'osservazione n. 57, il riconoscimento di un "ristoro volumetrico" pari a 3mc/mq invece di 0,4 mc/mq (previsto in generale dall'A.C. nel verbale della conferenza di servizi del 2.9.2013 con

riferimento ai contesti AP.AS/R). Dal verbale non si ricava, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, nessuna espressa previsione relativa alla possibilità di edificazione in situ che non risulterebbe “riprodotta” in sede di approvazione. Di conseguenza, non pertinenti rispetto alla fattispecie risultano il contestato complessivo mutamento, ad opera del PUG approvato, della portata delle determinazioni assunte in conferenza di servizi e la dedotta necessità di una ripubblicazione del PUG dopo l’approvazione (cfr. pag. 10 dell’atto introduttivo), considerato che:

- “quanto all’obbligo di ripubblicazione del piano a seguito delle modificazioni che possono essere introdotte in sede di approvazione provinciale o regionale, occorre distinguere le modifiche obbligatorie (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, l’adozione di standard urbanistici minimi ed in genere l’osservanza della normativa urbanistico-edilizia) da quelle facoltative (consistenti in innovazioni non sostanziali) e da quelle concordate. Mentre, infatti, per le modifiche facoltative e concordate, ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, sussiste l’obbligo della ripubblicazione da parte del comune, diversamente, per le modifiche obbligatorie non sorge tale obbligo, poiché proprio il carattere dovuto dell’intervento provinciale o regionale rende superfluo l’apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede di adozione ed approvazione del P.R.G. (Cons. St., sez. IV, 25 novembre 2003 n. 7782; id., sez. VI, 23 settembre 2009 n. 5671; T.A.R. Napoli, sez. I, 11 marzo 2015 n. 1510, id. sez. VIII, 7 marzo 2013 n. 12879);

- “un obbligo di ripubblicazione è prospettabile solo quando le modifiche introdotte superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato (TAR Campania Napoli, sez. I, 11 marzo 2015, n. 1510); in altre parole, solo nell’ipotesi in cui vi sia stata una rielaborazione complessivamente innovativa del piano stesso e cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione rispettivamente hanno presieduto e presiedono (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 7 marzo 2013, n. 1287) è necessario rinnovare la procedura con la ripubblicazione, mentre tale obbligo non sussiste nel caso in cui le modifiche non comportino uno stravolgimento dello strumento adottato ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, ma consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 5769)” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 29 del 9 gennaio 2017)”.

Nessuna delle condizioni comportanti l’obbligo di ripubblicazione del piano si è in concreto verificata nel caso di specie.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va – in parte – respinto e – in parte - dichiarato inammissibile.

6 – L’obiettivo complessiva delle questioni trattate induce a disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e, in parte, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Cocomile, Presidente FF

Viviana Lenzi, Referendario, Estensore

Cesira Casalanguida, Referendario

L'ESTENSORE
Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile

IL SEGRETARIO